

Condizioni del servizio

Scarichi civili acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura

Descrizione del servizio: Rilascio autorizzazioni allo scarico dei reflui non allacciabili alla pubblica fognatura di competenza comunale, in acque superficiali, suolo e sottosuolo.

A chi è rivolto: Cittadini, enti, imprese cui la norma impone l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

Copertura geografica: Tutto il territorio comunale.

Come fare: Presentare istanza (via PEC o all'ufficio Protocollo in formato cartaceo) di autorizzazione al Settore Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente - Piazza Vittorio Veneto 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Cosa serve: Compilare il "modulo Istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura", sotto riportato ed i relativi allegati (se necessari in base al caso):

- Istanza ed allegato 1 (scheda tecnica) - 2 copie di cui una in bollo
- allegato 2 (dichiarazione di non allacciabilità)
- allegato 3 (dichiarazione di impossibilità all'allacciamento)
- allegato 4 (vincolo paesistico)
- allegato 5 (dichiarazione proprietà terreni)

Trasmettere al Settore suddetto, tramite il servizio postale, ovvero presentando tale documentazione a mano all'ufficio protocollo del Comune di Pinerolo o trasmetterla via PEC a protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Altri documenti da utilizzare per la redazione del progetto e/o da allegare all'istanza:

- allegato 6 (Dichiarazione per fabbricato non abitato e privo di utenze attive)
- Modello per dichiarazione fine lavori
- Modello per richiesta di voltura autorizzazione
- Linee guida ARPA Piemonte per la valutazione di scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura) prot. ARPA 10957 del 8/2/2022)
- Schema ACQUE NERE e GRIGIE separate
- Schema ACQUE NERE e GRIGIE non separate
- istruzioni e schemi Pozzi Assorbenti
- istruzioni e schemi Sub-irrigazione

Cosa si ottiene: Autorizzazione allo scarico non recapitante in pubblica fognatura.

Tempi e scadenze: L'autorizzazione è valida per **4 anni** dalla data del rilascio ed è tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4 della L. R. n.6/2003 e s.m.i.. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o modifica dell'impianto di depurazione, deve essere richiesta nuova autorizzazione.

Costi: marca da bollo sull'istanza: € 16,00 - marca da bollo sull'autorizzazione: € 16,00 - diritti di segreteria rilascio Autorizzazione: € 0,52.

Procedure collegate all'esito: L'esito del rilascio e le indicazioni per il ritiro verranno comunicate al richiedente con apposita nota o email da parte dell'ufficio Ambiente.

Vincoli: Nessuno.

Casi particolari: Nessuno.

Ulteriori informazioni: L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può effettuare il controllo degli scarichi. Per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di servizio. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli, e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza

delle prescrizioni autorizzative, l'autorità competente, secondo la gravità dell'infrazione procede:

- alla diffida stabilendo un termine entro cui devono essere eliminate le irregolarità,
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica,
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006, chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ovvero continui ad effettuare detti scarichi anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro. Nell'ipotesi di edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione è da 600 a 3.000 euro.